

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI ESITI DELLA SECONDA CONSULTAZIONE

Disposizioni attuative dell'art. 147-ter.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), in materia di lista del consiglio di amministrazione

4 NOVEMBRE 2025

1. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI DEL PROVVEDIMENTO

L'art. 12 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "**Legge Capitali**"), ha introdotto nel Testo unico finanziario l'art. 147-ter.¹ che contempla espressamente la facoltà per le società italiane con azioni quotate in un mercato regolamentato (di seguito, "**società quotate**" o "**emittenti**") di prevedere in

¹ Si riporta di seguito il nuovo art. 147-ter.1 del TUF: "*(Lista del consiglio di amministrazione) – 1. Fermo quanto previsto all'articolo 147-ter, commi 1-ter, 3 e 4, lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione uscente possa presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti dell'organo di amministrazione. In tale caso:*

a) il consiglio di amministrazione uscente delibera sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

b) la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo.

2. La lista di cui al comma 1 è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione.

3. Qualora sia presentata la lista di cui ai commi 1 e 2:

a) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri spettanti secondo quanto precisato alla lettera b), con le seguenti modalità:

1) l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;

2) i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;

3) risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;

4) in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista;

b) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero di voti e i relativi candidati sono votati dall'assemblea con le modalità di cui alla lettera a);

2) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia;

c) se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

4. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia concorso, in conformità al presente articolo, al riparto degli amministratori eletti risultando quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto prevede che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia nominato dal consiglio di amministrazione e presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente".

statuto che il consiglio di amministrazione (di seguito anche “CdA”) uscente possa presentare una lista di candidati per l’elezione dell’organo amministrativo, dettando al tempo stesso una serie di condizioni per l’esercizio di tale facoltà e definendo il meccanismo di elezione dei componenti del consiglio da seguire in tale ipotesi.

La nuova disciplina stabilisce in sintesi:

- un *quorum* deliberativo rafforzato per la deliberazione del CdA uscente sulla presentazione della lista, che deve essere assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;
- un requisito di composizione della lista, che deve contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo;
- un termine di deposito e pubblicazione della lista del consiglio anticipato rispetto alle liste dei soci e fissato al più tardi nel quarantesimo giorno precedente la data dell’assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del CdA (per i soci il deposito della lista deve avvenire entro il venticinquesimo giorno precedente l’assemblea);
- un meccanismo di votazione individuale di ciascun candidato, da parte dell’“assemblea”, che la norma prevede successivamente rispetto alla votazione per liste e nell’eventualità in cui la lista del consiglio risulti prima;
- un’articolata disciplina del criterio con cui la lista del CdA e quelle eventualmente presentate dai soci concorrono all’attribuzione di posti in consiglio quando la lista del CdA risulti prima per numero di voti [comma 3, lett. b) dell’art. 147-ter.1]. In particolare, la norma distingue tra due scenari:
 - o nel primo scenario - qualora il totale dei voti raccolti dalle liste di minoranza, “*in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea*”, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi - deve essere attribuito alle predette due liste un numero di posti “*in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo*” (e i posti restanti spetterebbero alla lista del CdA);
 - o nel secondo scenario - ossia nel caso in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano complessivamente più del 20% dei voti assembleari – “*i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento*”;
- un vincolo con riguardo alla composizione del comitato consiliare competente in materia di rischi, prevedendo che la presidenza sia attribuita a un componente indipendente tratto da una lista presentata dai soci, nel caso la lista del CdA sia risultata prima per numero di voti.

L’art. 12, comma 2, della Legge Capitali ha previsto una delega regolamentare alla Consob attribuendole il compito di stabilire “*con proprio regolamento disposizioni attuative delle disposizioni di cui all’art. 147-ter.1 del testo unico [...]*”.

Al fine di esercitare la delega prevista dal citato art. 12, comma 2, della Legge Capitali, la Consob ha pubblicato in data 20 novembre 2024 un primo documento di consultazione nel quale, alla luce delle diverse letture di alcune delle previsioni contenute nella norma di legge, sono stati posti alcuni quesiti al mercato al fine di raccogliere indicazioni circa i possibili contenuti dell’intervento regolamentare (la “**prima consultazione**”)². In tale occasione di confronto, sono stati valutati n. 24 contributi

² Cfr. primo documento di consultazione pubblicato il 20 novembre 2024, disponibile al [link](https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_Lista_CdA_20241120.pdf/81b367f2-0d63-201e-77d0-9d21198ef025?t=1732113672833): https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_Lista_CdA_20241120.pdf/81b367f2-0d63-201e-77d0-9d21198ef025?t=1732113672833.

pervenuti da associazioni di categoria, università e studi legali, sulla base dei quali sono stati elaborati i contenuti del successivo intervento regolamentare. Nelle risposte pervenute è stato espresso un generale apprezzamento per l'approccio prospettato dall'Autorità ai fini della determinazione di un intervento regolamentare volto a fornire un quadro di indicazioni attuative idoneo a consentire l'utilizzo del meccanismo della lista del consiglio, superando i maggiori dubbi interpretativi che sono stati posti in merito appunto al testo dell'art. 147-ter.1 del TUF.

Ad esito di tale consultazione preliminare, con il documento pubblicato in data 19 dicembre 2024, la Consob ha avviato una seconda consultazione sulle possibili modifiche da apportare al Regolamento Emittenti (la “**seconda consultazione**”, conclusasi in data 31 gennaio 2025), predisposte alla luce dei commenti pervenuti nella prima consultazione³.

Anche tale seconda consultazione ha registrato un forte interesse degli operatori del mercato, in quanto sono pervenuti n. 20 contributi da parte di *stakeholders*, alcuni dei quali non avevano preso parte alla prima consultazione (v. *infra*). Tuttavia, da tale ulteriore confronto con il mercato sono emerse diverse posizioni interpretative in ordine alla natura e ai limiti dell'intervento regolamentare della Consob rispetto alle previsioni normative di rango primario. Al riguardo, al fine di meglio chiarire la portata e l'ambito della delega regolamentare demandata alla Consob solo in termini generali dall'art. 147-ter.1 del TUF, la Consob ha ritenuto opportuno formulare apposito quesito interpretativo al Consiglio di Stato.

In data 24 luglio 2025 il Consiglio di Stato ha rilasciato un parere non vincolante⁴ nel quale si esprime sulla corretta ricostruzione del significato della norma primaria con riguardo ai due profili della disciplina sui quali si sono concentrati i maggiori dubbi applicativi, ossia:

- (i) l'individuazione dei soci legittimati a partecipare alla seconda votazione individuale, prevista al comma 3, lettera a), n.1), dell'art. 147-ter.1; e
- (ii) come debba essere determinato il numero di componenti del consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze nello scenario previsto al comma 3, lettera b), n. 2, dell'art. 147-ter.1 (ipotesi in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano più del 20% dei voti assembleari).

Ciò premesso, nel presente documento sono illustrati gli esiti della seconda consultazione sopra detta, elaborati anche tenendo conto delle considerazioni svolte nel citato parere del Consiglio di Stato e recepiti nel provvedimento finale di modifica del Regolamento Emittenti, come più avanti meglio illustrato (v. *infra*).

Infine, si rammenta che sulla materia della lista del CdA, prima dell'intervento di riforma sopra accennato, la Consob è intervenuta adottando nel gennaio 2022 il Richiamo di attenzione n. 1/2022, contenente misure - non vincolanti - di condotta e trasparenza per favorire lo sviluppo delle migliori prassi applicative. Come già rappresentato nel corso dei precedenti lavori, tali misure trattano tematiche differenti da quelle disciplinate dal nuovo art. 147-ter.1 del TUF – con la sola eccezione del regime di pubblicità della lista del consiglio⁵ – e, pertanto, le indicazioni contenute nel citato

³ Cfr. secondo documento di consultazione pubblicato il 19 dicembre 2024, disponibile al *link*:

https://www.consob.it/documents/11973/5638890/consultazione_Lista_CdA_20241219.pdf/de2929ea-c2db-6224-d44e-be1b298d50e6?t=1736364159001.

⁴ Il parere rilasciato dal Consiglio di Stato è disponibile al seguente link: https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=consul&nrg=202500314&nomeFile=202500751_27.xml&subDir=Provvedimenti.

⁵ In relazione al quale l'art. 147-ter.1 prevede, al comma 2, che la lista del CdA “è depositata e resa pubblica con le modalità previste dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea convocata per deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione”.

Richiamo di attenzione devono ritenersi ancora attuali ed efficaci anche alla luce della nuova disciplina in materia introdotta dalla Legge Capitali.

2. ESITI DELLA SECONDA CONSULTAZIONE E ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

2.1 Risposte dei soggetti interessati

La seconda consultazione si è conclusa il 31 gennaio 2025. In risposta al citato documento di consultazione sono pervenuti n. 20 contributi.

Soggetto	Categoria	Settore
Aigi – Associazione Italiana giuristi di impresa	Associazione	Consulenza legale
AMF – Associazione Intermediari Mercati Finanziari	Associazione	Intermediari finanziari
Ania	Associazione	Assicurazioni
Assogestioni	Associazione	Risparmio gestito
Assonime	Associazione	Emittenti
Carbonetti Studio Legale	Studio legale	Consulenza legale
Clifford Chance	Studio legale	Consulenza legale
Avv. M. L. Ermetes	Avvocato	Consulenza legale
FIN-GOV (Proff. Belcredi e Bozzi)	Docenti	Università
Fivers	Studio legale	Consulenza legale
Gruppo di Professori di diritto commerciale^(x)	Docenti	Università
Gruppo di Professori di diritto ed economia^(y)	Docenti	Università
Idee economiche & Design sas di Marco Bava & C.	Privato	Non specificato
Prof.ri R. Lener, L. Mansani, U. Morera, A. Nuzzo	Docenti	Università
Lexia	Studio legale	Consulenza legale
Prof. Avv. G. Meo	Docente	Università
Nedcommunity	Associazione	Amministratori non esecutivi e indipendenti
Prof. G. Presti	Docente	Università
Simmons & Simmons	Studio legale	Consulenza legale

^x Il contributo è a firma dei seguenti docenti: Prof. Niccolò Abriani, Prof. Filippo Annunziata, Prof. Mia Callegari, Prof. Mario Cera, Prof. Nicoletta Ciocca, Prof. Renzo Costi, Prof. Eva Desana, Prof. Guido Ferrarini, Prof. Sabino Fortunato, Prof. Alberto Lupoi, Prof. Piergaetano Marchetti, Prof. Paolo Montalenti, Prof. Duccio Regoli, Prof. Andrea Sacco Ginevri, Prof. Michele Siri, Prof. Mario Stella Richter jr., Prof. Marco Ventoruzzo.

^y Il contributo è a firma dei seguenti docenti: Prof. Angelo Barba, Prof. Antonio Blandini, Prof. Cristiano Cicero, Prof. Fabio Cintioli, Prof. Michele Costabile, Prof. Fabrizio Criscuolo, Prof. Maurizio Dallochio, Prof. Enrico Damiani, Prof. Francesco Di Ciommo, Prof. Fabrizio Di Marzio, Prof. Lucilla Gatt, Prof. Andrea Gemma, Prof. Andrea Genovese, Avv. Francesco Gianni, Prof. Fulvio Gigliotti, Prof. Mauro Grondona, Prof. Andrea Guaccero, Prof. Antonello Iuliani, Prof. Francesco Macario, Prof. Rainer Masera, Prof. Massimo Mariani, Prof. Patrizio Messina, Prof. Luigi Nonne, Prof. Fabrizio Piraino, Prof. Cesare Pozzi, Prof. Carla Rabitti, Prof. Nicola Rizzo, Prof. Diego Rossano, Prof. Riccardo Tiscini, Prof. Giovanni Tria, Prof. Giuseppe Vegas, Prof. Alessandro Zattoni.

I citati contributi sono stati pubblicati sul sito *internet* della Consob.

2.2 Esiti della consultazione

Di seguito, si riporta la sintesi delle principali osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione sopra richiamato, unitamente alle relative valutazioni. Per un esame del testo finale delle disposizioni di modifica del Regolamento Emittenti si rinvia alla Sezione 3 del presente documento.

a) Commenti generali

Alcuni rispondenti, che avevano altresì partecipato alla prima consultazione, hanno espresso apprezzamento per le valutazioni e proposte regolamentari formulate nel secondo documento di consultazione, rilevando che esse nel complesso realizzerebbero un adeguato equilibrio tra le esigenze di rappresentanza dei soci di minoranza in consiglio e le necessità di assicurare la governabilità e l'unità di indirizzo delle società, coerentemente con il testo e lo spirito della norma primaria di cui danno attuazione e del sistema normativo in generale (**Aigi, AMF Italia, Assogestioni, Assonime, Carbonetti, Clifford Chance, FIN-GOV, Gruppo di Professori di Diritto Commerciale, Trevisan&Associati**).

Diversamente, secondo altri rispondenti, che non avevano preso parte alla prima consultazione (**Gruppo di Professori di Economia e Diritto, Proff. Lener-Mansani-Morera-Nuzzo, Prof. Presti, Avv. Ermetes, Prof. Meo**), non sarebbe compatibile con la natura dell'atto delegato alla Consob l'approccio adottato nel secondo documento di consultazione in ragione del tenore letterale della disposizione primaria e dei suoi principi ispiratori. È stato quindi suggerito di riconsiderare le soluzioni ipotizzate, onde evitare di realizzare un intervento regolamentare ritenuto inammissibile in quanto non aderente allo spirito e alle finalità della nuova norma e dunque incompatibile con essa e con la gerarchia delle fonti normative.

Sul punto, tra gli altri, si rinvia al contributo del Prof. G. Presti, nel quale - pur osservando che le disposizioni regolamentari proposte dalla Consob sono in astratto "*più che condivisibili*" - si evidenzia che "*a monte delle regole secondarie ci sono le norme primarie e che quelle presentate alla consultazione, più che disposizioni di attuazione dell'art. 147-ter.1 TUF, sembrano disposizioni di abrogazione che implicano (o meglio, vorrebbero implicare) il singolare effetto di una norma di legge che viene modificata da un regolamento amministrativo*" e, di conseguenza, sotto tale profilo, l'intervento regolamentare risulterebbe "*non idoneo ad assicurare certezza agli operatori poiché la conformità delle disposizioni regolamentari alle norme primarie è comunque sindacabile in sede giudiziale*".

b) La legittimazione dei soci nella seconda votazione individuale da parte dell'“assemblea”

La disciplina introdotta dall'art. 147-ter.1 del TUF, nell'ipotesi in cui la lista del consiglio sia risultata prima per numero di voti, prevede una successiva votazione individuale su ciascun candidato, da parte dell'“assemblea”. Nell'ambito della prima consultazione con il mercato, la totalità dei contributi pervenuti ha evidenziato l'importanza e la necessità di un intervento regolamentare volto a chiarire la questione dei soggetti legittimati a partecipare a tale seconda votazione, anche alla luce della

disciplina in tema di collegamento tra liste. In particolare, i rispondenti hanno segnalato l'opportunità di chiarire che sono legittimati a partecipare alla seconda votazione solo i soci che hanno votato a favore della lista del consiglio.

Prendendo atto delle osservazioni ricevute nella prima consultazione - tutte di analogo tenore - e tenuto altresì conto che non sono stati offerti dai partecipanti alla consultazione argomenti di orientamento differente, si è ritenuto di sottoporre alla consultazione del mercato (avviata il 19 dicembre 2024) l'ipotesi di articolato con la quale si prevedeva che: *“I soci che hanno votato in favore della lista del consiglio di amministrazione partecipano alla votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico esprimendo il proprio voto su ciascun candidato presente nella medesima lista in proprio o per delega”* (proposta di articolo 144-quater.1, comma 3, del Regolamento Emittenti contenuta nel secondo documento di consultazione).

La proposta normativa, come detto, è stata elaborata tenendo conto delle indicazioni rivenienti dai contributi alla prima consultazione, nei quali è stato evidenziato che qualora vengano ammessi alla seconda votazione sui singoli candidati i soci che non abbiano votato a favore della lista del CdA, si darebbe luogo a una duplicazione del diritto di voto in capo a chi abbia votato per le altre liste (e che tale votazione potrebbe assumere rilievo ai fini del collegamento tra il socio che abbia presentato o votato una lista di minoranza e la lista del CdA), favorendo, peraltro, possibili manovre di disturbo da parte delle minoranze e ingenerando effetti sul grado di certezza in ordine alla composizione finale del consiglio.

Sotto tale profilo, viene osservato che la predetta duplicazione del voto sarebbe incompatibile con il principio stabilito dalle norme del Regolamento Emittenti in materia di nomina del collegio sindacale con il voto di lista secondo le quali, tra l'altro, *“un socio non può presentare né votare più di una lista”* (art. 144-sexies del RE).

Osservazioni pervenute

Alcuni partecipanti alla consultazione (**Aigi, Ania, Assogestioni, Assonime, Carbonetti, FIN-GOV, Lexia, Trevisan&Associati**) hanno espresso supporto alla proposta regolamentare sopra riportata che, basandosi sulle unanimesi osservazioni ricevute nella prima consultazione, individuava come legittimati alla seconda votazione i soli soci che abbiano votato per la lista del consiglio. Ciò in quanto la soluzione regolamentare avrebbe consentito di superare le criticità applicative emerse nel corso della prima consultazione, risultando nel complesso coerenti con le norme primarie in materia di lista del CdA e con le altre regole in tema di elezione dei componenti degli organi sociali.

Tuttavia, alcuni rispondenti si sono espressi in senso critico, evidenziando che l'atto delegato alla Consob opererebbe un'interpretazione del testo dell'art. 147-ter.1 del TUF non coerente con il tenore letterale della disposizione primaria e i suoi principi ispiratori (**Gruppo di Professori di Economia e Diritto, Prof.ri Lener-Mansani-Morera-Nuzzo, Prof. Presti, Avv. Ermetes, Prof. Meo**). In proposito, tali rispondenti hanno osservato che l'atto regolamentare delegato dalla legge alla Consob ha natura meramente attuativa di una disciplina legislativa compiuta e, come tale, non può tradursi nell'esercizio di un potere regolamentare finalizzato a modificare le norme di legge o a colmare spazi volutamente lasciati liberi dal legislatore. Secondo tali rispondenti, in sintesi, l'interpretazione che ammette tutti i soci alla votazione individuale sui singoli candidati sarebbe l'unica coerente con il dato letterale della norma e la sua *ratio*, non apparendo dirimenti gli argomenti di senso contrario sui rischi di ipotesi “collegamento” o di “duplicazione del voto”,

poiché possibili inconvenienti applicativi non legittimano modifiche al dettato primario per via regolamentare.

Valutazioni

Come già anticipato in premessa, è stato richiesto l'avviso del Consiglio di Stato in merito alla questione concernente la possibilità per la Consob di emanare disposizioni regolamentari per stabilire la composizione dell'“assemblea” cui l'art. 147-ter.1, comma 3, lettera a), n. 1 fa espresso riferimento senza fornire indicazioni in merito ai soci chiamati a prendere parte alla predetta seconda votazione. In altri termini, a fronte del ricordato dato letterale della norma primaria, è stato chiesto l'avviso del Consiglio di Stato in merito alla possibilità per la Consob di disciplinare in sede regolamentare quali soci siano chiamati a partecipare alla seconda votazione, tenendo conto dell'esigenza di operare in un quadro di massima tenuta giuridica della relazione intercorrente tra norma primaria e norma regolamentare, come peraltro auspicato dal mercato nella prima consultazione.

Nel già citato parere del 24 luglio u.s., il Consiglio di Stato ha ritenuto il testo della norma primaria “*inequivoco nel senso di riferire detta legittimazione all'organo assembleare nel suo complesso, esclusi i soli soci privi di diritto di voto*”, escludendo conseguentemente l'opzione interpretativa che limiterebbe detta legittimazione ai soli soci che nella prima votazione abbiano espresso il voto in favore della lista del CdA, sulla base di diverse argomentazioni esposte. Tra queste, il Consiglio di Stato ha escluso la configurabilità di rapporti di collegamento in ragione della sola partecipazione alla seconda votazione dei soci che non hanno votato la lista del CdA nel corso della votazione sulle liste.

In considerazione di quanto sopra e, in particolare, alla luce delle indicazioni offerte nel parere dal Consiglio di Stato, il nuovo art. 144-quater.1, comma 3, del RE è stato riformulato nel presupposto che la seconda votazione sui singoli candidati presenti nella lista del CdA sia di competenza dell'assemblea nel suo *plenum*, per consentire a tutti i soci di esprimere il proprio parere sui profili dei candidati tratti dalla lista del CdA che saranno nominati amministratori⁶, come di seguito indicato:

“3. ~~I~~Tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante, ~~che hanno votato in favore della lista del consiglio di amministrazione~~ possono partecipare alla votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico. esprimendo il proprio voto su ciascun candidato presente nella medesima lista in proprio o per delega. I moduli di delega messi a disposizione dalla società ai sensi degli articoli 135-novies, 135-undecies e 135-undecies.1 del Testo unico sono formulati in modo da consentire almeno a tali soci l'espressione del voto sui singoli candidati della lista del consiglio di amministrazione.”

c) Ripartizione dei posti in consiglio

⁶ Si è ritenuto di soprassedere sulla disposizione (proposta all'ultimo periodo del comma 3) relativa all'introduzione di un obbligo per gli emittenti di adattare i moduli di delega alla votazione individuale, tenendo conto che: (i) quanto ai moduli di delega messi a disposizione dagli emittenti ai sensi degli artt. 135-undecies (rappresentante designato) e 135-undecies.1 (rappresentante designato in via esclusiva) del TUF valgono le indicazioni fornite nell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, dove sono esplicitamente inclusi riferimenti alla seconda votazione (vd. modifiche *infra*); (ii) i moduli di delega ordinaria ex art. 135-novies del TUF non hanno invece un contenuto vincolato e, anche in assenza di uno specifico obbligo, i *format* messi a disposizione dalle società non potranno che essere formulati in modo da consentire l'espressione del voto sui singoli candidati della lista del CdA.

Come rappresentato in premessa, l'art. 147-ter.1 del TUF, nell'ipotesi in cui la lista del CdA uscente risulti quella che ha riportato il maggior numero di voti in assemblea, al comma 3 distingue tra due scenari:

- nel primo scenario - qualora il totale dei voti raccolti dalle liste di minoranza, *“in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea”*, sia non superiore al 20% del totale dei voti espressi - deve essere attribuito alle predette due liste un numero di posti *“in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 per cento del totale dei componenti dello stesso organo”* (e i posti restanti spetterebbero alla lista del CdA);
- nel secondo scenario - ossia nel caso in cui le prime due liste di minoranza dei soci ottengano complessivamente più del 20% dei voti assembleari – *“i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 per cento”*.

In relazione al primo scenario, nell'ambito della seconda consultazione la Consob ha proposto al mercato l'inserimento nel Regolamento Emittenti di una disposizione volta a specificare che, ove dall'applicazione della quota del 20% non risulti un numero intero di componenti, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Al riguardo, non sono state sollevate osservazioni dal mercato.

Con riguardo al secondo scenario, in linea con i contributi ricevuti dai partecipanti alla prima consultazione con il mercato⁷, la Consob ha sottoposto al mercato, l'ipotesi di articolato con la quale si prevede che: *“nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1”* (proposta di articolo 144-quater.1, comma 2, lett. b), del Regolamento Emittenti contenuta nel secondo documento di consultazione).

Con tale norma, come illustrato nel secondo documento di consultazione, si intende chiarire che nello scenario in esame la ripartizione dei posti in consiglio avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, ma tenendo fermo il principio secondo il quale, a tutela della governabilità della società, la maggioranza degli amministratori da eleggere debba essere tratta dalla lista del consiglio di amministrazione (risultata prima). Tale ultima previsione, come indicato nella proposta di norma, è derogabile dall'autonomia statutaria, che potrà, - quindi, sia prevedere l'applicazione di un criterio

⁷ Nel merito, i partecipanti alla consultazione hanno rilevato in modo pressoché unanime che la nuova disposizione del TUF dovrebbe essere intesa quale espressione di un criterio di ripartizione proporzionale tra le liste di minoranza dei posti di loro competenza “limitato”, ossia tale da non pregiudicare il risultato che la maggioranza assoluta degli amministratori da eleggere sia tratta dalla lista del CdA, quando questa sia risultata prima per numero di voti. Tra le motivazioni addotte è stato segnalato che una diversa lettura della disposizione (ovverosia quella volta a riconoscervi un criterio di proporzionalità pura obbligatorio):

- rischierebbe di introdurre un fattore di ingovernabilità in seno al CdA, contrario al principio dell'unitarietà della gestione dell'impresa e problematico anche sul piano dell'identificabilità delle situazioni di controllo societario e dell'applicazione delle relative regole;
- potrebbe snaturare il ruolo di *stewardship* e controllo in seno al *board* delle minoranze, potendo, al contrario, esasperare i rischi di conflittualità endoconsiliare.

proporzionale puro senza correzioni maggioritarie, sia definire eventuali criteri di assegnazione dei posti in consiglio di competenza delle minoranze tenendo conto dei voti conseguiti da ciascuna di tali liste e, comunque in misura superiore a quanto indicato nello scenario previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1 del TUF.

È demandato inoltre all'autonomia statutaria definire i concreti meccanismi di assegnazione dei posti in consiglio e quelli di arrotondamento da seguirsi nell'ipotesi in cui dall'applicazione dei criteri di riparto non derivi un numero intero di candidati da assegnare alle diverse liste.

Osservazioni pervenute

Nell'ambito della seconda consultazione, la proposta regolamentare sopra riportata che garantisce – salvo diversa previsione statutaria – alla lista del CdA risultata prima per numero di voti di nominare la maggioranza assoluta degli amministratori, ha trovato il supporto della maggior parte dei rispondenti (**Aigi, AMF Italia, Ania, Assogestioni, Assonime, Carbonetti, FIN-GOV, Simmons&Simmons, Trevisan&Associati**). In tali risposte è stato infatti rilevato che la governabilità necessaria per l'operatività delle società quotate può essere assicurata solo con una maggioranza dei consiglieri tratti dalla lista più votata. Alcuni rispondenti hanno anche suggerito che la regola di *default* individuata a livello secondario chiarisca che la lista del CdA risultata prima debba esprimere almeno (non la maggioranza semplice ma) i due terzi dei consiglieri da nominare, o un numero ritenuto sufficiente sempre al fine di garantire la necessaria governabilità delle società (**AMF Italia, Assogestioni, Carbonetti, Simmons&Simmons**). Quale soluzione alternativa, lo studio legale **Clifford Chance**, ricordando che la maggioranza qualificata dei due terzi richiesta per l'assunzione della delibera in ordine alla presentazione della stessa lista del CdA determinerebbe, di fatto, un potere di veto in capo agli amministratori di minoranza in sede di successivo rinnovo, suggerisce che il RE prescriva che gli statuti contengano clausole idonee a superare gravi situazioni di stallo e/o chiarisca che il potere di approvare i necessari adeguamenti statutari rientra nella competenza del CdA ai sensi dell'art. 2365 c.c.

In senso contrario alle soluzioni regolamentari proposte dalla Consob si sono invece espressi alcuni rispondenti (**Gruppo di Professori di Economia e Diritto, Proff. Lener-Mansani-Morera-Nuzzo, Prof. Presti**), secondo i quali, in sintesi, il testo della norma primaria stabilisce in modo chiaro e preciso una regola di proporzionalità "pura", che escluderebbe la possibilità per il regolatore di prevedere meccanismi correttivi del risultato delle votazioni in senso maggioritario. Da un punto di vista letterale viene evidenziato che la norma, nel far riferimento ai "*componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze*", non fornisce – come invece fa allo scenario n. 1 dell'art. 147-ter.1, comma 3, lett. b) – un'indicazione percentuale dei posti in consiglio da assegnare (**Gruppo di Professori di Economia e Diritto**). Secondo i predetti rispondenti, un approccio che limiti la regola di proporzionalità alla sola ripartizione (relativa o interna) dei posti tra liste di minoranza ovvero che ammetta la derogabilità in via statutaria del criterio di riparto proporzionale dei posti in consiglio nello scenario in esame determinerebbe una alterazione della norma primaria. Anche lo studio **Lexia** ha evidenziato che il sistema proporzionale puro è il modello di riferimento previsto nella norma primaria, ritenendo, tuttavia, percorribile una soluzione regolamentare che, invertendo l'ordine delle previsioni regolamentari e prevedendo che il sistema proporzionale puro sia quello di *default*, riconosca comunque la possibilità per gli statuti di derogare in favore di un sistema maggioritario.

Valutazioni

Come anticipato, alla luce della divergenza delle posizioni espresse nel corso della seconda consultazione, la Consob ha ritenuto opportuno acquisire l'orientamento del Consiglio di Stato in merito alla legittimità di un intervento della Consob per stabilire in via regolamentare disposizioni attuative del principio di proporzionalità in esame.

Analizzando la norma primaria, anche alla luce dei dubbi emersi, il Consiglio di Stato, nel parere del 24 luglio u.s., ha rappresentato in particolare che *“Non si rinviene, del resto, nel testo della disposizione in questione alcun elemento che possa indurre a privilegiare un'interpretazione della stessa nel senso di riferire il criterio proporzionale a tutti i componenti del CdA, ossia nel senso di imporre una ripartizione proporzionale dei seggi tra tutte le liste (lista del CdA, prima per numero di voti, e liste di minoranza) che a detta ripartizione sono ammesse. Al contrario, il testuale riferimento del criterio proporzionale ai (soli) componenti “di competenza delle minoranze” induce a ritenere che la fonte primaria abbia deliberatamente omissso di manifestare una preferenza per – e, a fortiori, di imporre – un sistema proporzionale tout court, destinato cioè ad operare non soltanto nell'ambito della ripartizione dei seggi interna alle liste di minoranza, ma anche nell'ambito della ripartizione dei seggi tra la lista di maggioranza, da un lato, e le liste di minoranza, dall'altro”*. Pertanto, la norma primaria andrebbe letta nel senso che *“il criterio proporzionale ivi stabilito operi limitatamente all'assegnazione dei componenti del nuovo CdA di competenza delle minoranze, fermo restando che la determinazione del numero di questi ultimi è rimessa alle previsioni statutarie”*.

In proposito, si ritiene che il testo sottoposto dalla Consob alla seconda consultazione del mercato, connotato da ampi margini di flessibilità statutaria, sia sostanzialmente compatibile con la linea interpretativa offerta dal Consiglio di Stato circa i contenuti della norma primaria e possa pertanto essere confermato, seppur con alcuni limitati interventi di *drafting* per una più chiara formulazione della norma. La nuova previsione dell'art. 144-*quater*.1, comma 2, lett. b), in particolare:

- al primo periodo stabilisce un criterio di assegnazione operante in assenza di una specifica previsione statutaria, secondo il quale la ripartizione dei posti in consiglio nello scenario in esame avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, ma tenendo fermo il principio secondo il quale, a tutela della governabilità della società, la maggioranza degli amministratori da eleggere deve essere tratta dalla lista del consiglio di amministrazione (risultata prima);
- al secondo periodo riconosce agli emittenti la possibilità di derogare a tale criterio di assegnazione e, dunque, demanda all'autonomia statutaria la possibilità di prevedere sistemi proporzionali puri oppure di definire una quota (o un numero) di posti da riservare alle liste di minoranza, purché non inferiore⁸ a quanto indicato nello scenario previsto dall'articolo 147-*ter*.1, comma 3, lettera b), n. 1 del TUF (pari ad almeno il 20 per cento dei componenti dell'organo amministrativo).

Gli statuti potranno, pertanto, sia prevedere l'applicazione di un criterio proporzionale “puro” senza correzioni maggioritarie, sia determinare diversamente la quota o il numero dei posti di competenza delle minoranze purché tale quota o numero non sia inferiore al 20% dei posti in consiglio, in linea con le riflessioni contenute nel parere del Consiglio di Stato.

⁸ Tale limite minimo alla quota dei posti di competenza delle minoranze è stato riformulato (da “superiore” a “non inferiore” alla quota di almeno il 20% del CdA applicabile nello scenario previsto dall'articolo 147-*ter*.1, comma 3, lettera b), n. 1 del TUF) per allineamento con il limite previsto dalla norma primaria nel c.d. primo scenario.

d) Altre questioni

NUMEROSITÀ DELLA LISTA DEL CDA. La norma regolamentare proposta nella seconda consultazione al comma 1 dell'art. 144-*quater*.1 del RE chiarisce, come richiesto dal mercato in risposta alla prima consultazione per evitare incertezze applicative, le modalità di calcolo del numero di candidati complessivo che deve contenere la lista del CdA. In particolare, il numero dei componenti da eleggere, cui il CdA deve fare riferimento per stabilire il numero complessivo di candidati che la lista deve contenere, è quello fissato dallo statuto, ovvero - laddove lo statuto si limiti a indicare un numero minimo e massimo dei componenti da eleggere - quello indicato nella proposta presentata al riguardo dal medesimo CdA all'assemblea, ai sensi dell'art. 2380-*bis* c.c..

Nel secondo documento di consultazione, in risposta a richieste di chiarimento formulate dal mercato, si è precisato che qualora dall'applicazione della maggiorazione di un terzo non risulti un numero intero di candidati, tale numero sia da approssimarsi in via aritmetica (all'unità più vicina), tenuto conto che la formulazione della norma non pare precludere un tale tipo di approssimazione (*“la lista contiene un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo”*, diversamente da altre previsioni dell'articolo medesimo che pongono vere e proprie “soglie” da superare).

Osservazioni. Alcuni partecipanti hanno preso atto del chiarimento fornito in via regolamentare circa il calcolo della numerosità della lista del CdA ai sensi della norma primaria (**Aigi, Ania, Assogestioni, Fivers, Trevisan&Associati**). **Fivers** ha proposto di prevedere nel regolamento che lo statuto possa stabilire criteri di approssimazione anche per difetto nel calcolo del numero di amministratori da includere nella lista del CdA quale risultato della maggiorazione di un terzo prevista dalla norma (ove dalla stessa non risulti un numero intero di candidati). Infine, lo stesso studio legale **Fivers** ha proposto un affinamento di *wording* dell'articolo (aggiunta di *“in entrambi i casi”* per meglio chiarire che la maggiorazione si applica anche quando lo statuto contiene un numero puntuale di amministratori).

Valutazioni. Non si ritiene possibile introdurre per via regolamentare la facoltà per gli statuti di prevedere criteri di approssimazione per difetto dei candidati da includere nella lista del CdA qualora dalla maggiorazione di un terzo prevista dalla legge non derivi un numero intero; si ritiene invece che l'approssimazione aritmetica sia la più conforme al dato normativo⁹.

Si conferma pertanto la proposta di norma regolamentare relativa alla numerosità della lista del CdA, oggetto di un intervento di chiarimento come suggerito in consultazione (v. *infra* articolato).

PUBBLICITÀ DELLE LISTE E TRASPARENZA SUGLI ESITI DEI PROCESSI DI NOMINA. Nella seconda consultazione la Consob ha altresì sottoposto al mercato alcune modifiche agli artt. 144-*octies* e 144-*novies* del RE, che già disciplinano gli obblighi di pubblicità delle liste e di trasparenza sugli esiti dei processi di nomina, volte a includere nella disciplina secondaria un espresso riferimento alla possibilità che le liste per la nomina dell'organo amministrativo siano presentate dal consiglio uscente e all'eventuale votazione individuale sui candidati della lista del CdA.

⁹ Per quanto riguarda l'applicazione della norma nel sistema monistico, le società interessate potranno stabilire le modalità con cui detta maggiorazione debba trovare applicazione (se in relazione al CdA nel suo *plenum* o rispetto a ciascuna delle eventuali sezioni di candidature - quella per il comitato per il controllo sulla gestione e quella per il resto dei componenti del consiglio – in cui è articolata la lista e sottoposte alla votazione assembleare).

Osservazioni. Nel corso della seconda consultazione sono pervenute alcune osservazioni volte a meglio coordinare i riferimenti alla nuova disciplina della lista del CdA con le norme regolamentari citate. **Assonime** e **Nedcommunity**, ricordando che in base all'art. 147-ter.1 del TUF la lista del CdA deve essere depositata e pubblicata entro il quarantesimo giorno precedente la data dell'assemblea, suggeriscono di modificare la norma regolamentare proposta facendo riferimento a tale termine, che differisce da quello previsto dall'art. 144-octies del RE per le liste dei soci (entro il ventunesimo giorno precedente l'assemblea), ovvero di eliminare il riferimento alla lista del CdA. Secondo lo studio legale **Fivers**, la norma in esame potrebbe essere ulteriormente chiarita tenendo conto che la lista del CdA potrebbe coincidere con la lista "*votata dai soci di riferimento*", alla luce della definizione di "soci di riferimento" prevista dall'art. 144-ter del RE ("*i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti*"). **Nedcommunity** ha altresì proposto alcuni affinamenti testuali della norma (specificando che il rendiconto sintetico riporti "anche" i risultati della seconda votazione).

Valutazioni. Si concorda con le osservazioni e i suggerimenti di formulazione espressi; le previsioni regolamentari contenute negli artt. 144-octies e 144-novies sono state conseguentemente adattate (cfr. *infra* articolato).

DISCIPLINA IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI. L'art. 147-ter.1 del TUF fa salvo il comma 1-ter dell'art. 147-ter del TUF che prevede l'applicazione di un criterio di riparto tra generi nella composizione del CdA in base al quale al genere meno rappresentato spettano almeno i due quinti del totale dei componenti dell'organo. Ai sensi della disciplina regolamentare attuativa di quest'ultima disposizione è rimessa agli statuti la definizione delle modalità di formazione delle liste con il solo limite che essi non possano prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre (art. 144-undecies.1, comma 2, lett. a, del RE). Tenuto conto delle possibili interazioni tra tale norma regolamentare e la nuova disciplina della lista del CdA¹⁰ e della più ampia rappresentanza delle minoranze che quest'ultima disciplina prevede rispetto all'art. 147-ter, comma 3, del TUF, è introdotta nell'art. 144-undecies.1 del RE una previsione per riequilibrare, in caso di nomina del *board* con la lista del consiglio, gli obblighi di presentazione di candidature appartenenti a entrambi i generi tra le varie liste. In particolare, in caso di presentazione di una lista del CdA è prevista la possibilità per gli emittenti di richiedere in via statutaria che le liste di minoranza rispettino requisiti di composizione di genere, se presentano anche due soli candidati. Ciò al fine di rendere meno frequente l'applicazione dei meccanismi di scorrimento per assicurare l'equilibrio tra i generi e, dove comunque applicabili, minori gli impatti dagli stessi determinati.

Osservazioni. **Nedcommunity** condivide una soluzione regolamentare che consenta di garantire il rispetto dell'equilibrio di genere anche in caso di liste che contengano meno di tre candidati, e per questo suggerisce di eliminare del tutto i vincoli che limitano l'imposizione in via statutaria di

¹⁰ Lo stesso art. 144-undecies.1 del RE delega agli statuti la definizione dei criteri suppletivi di individuazione dei membri degli organi idonei a consentire il rispetto dell'equilibrio di genere all'esito delle votazioni assembleari. Nella prassi statutaria, tali criteri suppletivi consistono in meccanismi di sostituzione automatica (scorrimento) all'interno della lista risultata prima per numero di voti fino a garantire la necessaria presenza dei candidati del genere meno rappresentato. All'esito dei processi di nomina previsti dall'art. 147-ter.1 del TUF, potrebbero verificarsi casi in cui la composizione del CdA non sia in linea con il requisito di genere e dunque debbano applicarsi i predetti meccanismi di scorrimento all'interno della lista (di maggioranza) del consiglio, i cui candidati sono indicati nell'ordine di preferenza determinatosi all'esito della seconda votazione. Il combinato disposto di tali norme regolamentari e statutarie determinerebbe ulteriori elementi di variabilità nella composizione finale del consiglio nella misura in cui l'ordine di nomina dei candidati della lista del CdA debba essere modificato ulteriormente per assicurare la nomina di consiglieri del genere meno rappresentato.

requisiti di composizione di genere delle liste (anche al di fuori delle ipotesi in cui trova applicazione l'art. 147-ter.1 del TUF).

Valutazioni. Si ritiene preferibile confermare la proposta di modifica regolamentare sottoposta alla consultazione, che giustifica il riequilibrio degli oneri connessi alla presentazione di candidature di entrambi i generi tra le varie liste (consentendo, nei soli casi di presentazione di una lista da parte del CdA, agli statuti di imporre vincoli alle liste con due soli candidati, possibilità fino ad oggi preclusa) in ragione della più ampia rappresentanza che la norma in materia di lista del CdA attribuisce alle minoranze rispetto all'art. 147-ter del TUF.

MODIFICHE ALL'ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO EMITTENTI (DELEGHE DI VOTO). Negli allegati al Regolamento Emittenti recanti gli schemi di modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato (Allegato 5A) e al promotore di una sollecitazione (Allegato 5C) sono state apportate alcune modifiche, in particolare inserendo in tali schemi un riferimento alla seconda votazione sui candidati della lista del CdA. Inoltre, nell'Allegato 5B al Regolamento Emittenti, recante lo schema di prospetto di sollecitazione di deleghe, sono stati apportati alcuni cambiamenti sulla scorta dell'esperienza maturata in casi concreti nei quali un CdA ha promosso una sollecitazione di deleghe in favore della propria lista. In particolare, tenendo conto dell'obbligo per l'emittente che promuove la sollecitazione di deleghe di raccogliere voti anche in favore di proposte diverse dalla propria¹¹, si è specificato che il prospetto di sollecitazione e il modulo di delega dell'emittente-promotore debbano riportare anche l'indicazione delle altre liste presentate e dei nominativi ivi inclusi, con rinvio ai *curricula* resi disponibili dai soci.

Osservazioni. Con riferimento all'aggiornamento del modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato per tener conto della votazione individuale sui candidati della lista del CdA, **Assonime** chiede di chiarire negli esiti della consultazione, in via esemplificativa, quali situazioni potrebbero configurare “*circostanze ignote al momento del rilascio della delega*” tali da rendere possibile, a discrezione dell'azionista delegante, la modifica delle istruzioni di voto.

Lo studio legale **Fivers**, suggerisce di specificare anche nei moduli di delega l'indicazione interpretativa contenuta nel secondo documento di consultazione, secondo cui ove nell'ambito di una delega al rappresentante designato o al promotore di una sollecitazione di deleghe di voto un socio non abbia dato istruzioni nel modulo sui singoli candidati, non si potrà considerare il voto a favore della lista del CdA come anche voto a favore di tutti i candidati, aggiungendo che in tale caso rimane comunque valido il voto espresso a favore della lista del CdA. Anche lo studio legale **Lexia** evidenzia la possibilità che le schede di voto non siano integralmente compilate suggerendo modalità alternative di espressione del voto (con ordine di preferenza rispetto a ciascun candidato ovvero con espressione di preferenza diretta dei candidati selezionati) che meglio consentano di gestire situazioni in cui l'azionista conferisca istruzioni di voto solo per alcuni candidati, lasciando in bianco le istruzioni per gli altri e/o si rilevino discrepanze nel numero complessivo di voti espressi.

Nedcommunity suggerisce che il ricorso allo svolgimento dell'assemblea con esclusivo conferimento di delega al rappresentante designato sia escluso per le assemblee chiamate a rinnovare la composizione degli organi sociali. **Idee economiche & Design**, con riferimento al più generale tema dello svolgimento dell'assemblea, ha segnalato che: (i) il ricorso alla delega al Rappresentante Designato dovrebbe essere una scelta volontaria dell'azionista, anziché una modalità esclusiva di svolgimento dell'assemblea come consentito (se previsto dallo statuto) dall'art. 135-undecies.1 del TUF; (ii) la verbalizzazione degli interventi assembleari dovrebbe essere dettagliata.

¹¹ Cfr. art. 138, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti.

Valutazioni. Rispetto ai commenti sulle questioni sopra riportate:

- si ritiene che, nell'ambito delle circostanze ignote al momento del rilascio della delega che potrebbero, a discrezione del socio delegante, rendere possibile la modifica delle istruzioni di voto, vi potrebbe essere la rinuncia alla candidatura di uno o più dei candidati ovvero nuove informazioni rilevanti sui candidati medesimi che potrebbero determinare una diversa decisione di voto del socio;
- in merito alla seconda votazione, la norma non impone di esprimere un voto su ogni candidato della lista del CdA. Pertanto, ai fini della determinazione dell'ordine di elezione dei candidati – in linea con quanto indicato nel secondo documento di consultazione – anche nel caso in cui l'azionista, nell'ambito di una delega al rappresentante designato o al promotore di una sollecitazione di deleghe, non abbia dato istruzioni di voto nel modulo su tutti i singoli candidati, verranno in ogni caso prese in considerazione le preferenze espresse. Parimenti, rimane valido il voto espresso dal medesimo azionista nella votazione sulle liste, anche qualora l'azionista non abbia espresso alcun voto nella seconda votazione;
- le ulteriori proposte legate alle modalità di svolgimento dell'assemblea esulano dall'attuazione della delega regolamentare in esame.

Sulle modifiche all'Allegato 5 al Regolamento Emittenti proposte nel documento di consultazione non sono state ricevute osservazioni; pertanto, nel provvedimento finale sono state confermate con l'inserimento di limitati interventi di chiarimento e *fine tuning*.

ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA NUOVA DISCIPLINA

Osservazioni. Il **Gruppo di Professori di Diritto Commerciale** ha suggerito di precisare, al fine di evitare dubbi interpretativi, che nel caso in cui lo statuto di una società già preveda la facoltà per il CdA di presentare una lista nonché la delega al consiglio di amministrazione a disporre gli adeguamenti statutari ai sensi dell'art. 2365 c.c. e laddove inoltre le previsioni dello statuto in merito ai criteri di attribuzione dei posti tra le liste siano già compatibili con le alternative consentite dalla normativa, il consiglio possa essere legittimato, in forza del medesimo art. 2365 c.c., a procedere ai necessari adeguamenti statutari, adattando eventualmente le soglie di rilevanza delle liste minoritarie necessarie per partecipare alla distribuzione dei posti riservati alle minoranze e gli ulteriori aspetti per rendere la previsione conforme alle norme primarie e secondarie di *default*. Resta fermo che interventi statutari che introducano *ex novo* la facoltà per il CdA di presentare liste, ovvero che prevedano per la lista del consiglio una disciplina che vada al di là delle soluzioni di *default* consentite dalla normativa primaria e regolamentare, dovrebbero essere sottoposte ad approvazione assembleare.

In termini ancora più ampi, altri rispondenti (**Carbonetti, Clifford Chance**) hanno suggerito di chiarire nel documento di esiti della consultazione o nel Regolamento Emittenti che ogni modifica statutaria effettuata in sede di recepimento delle nuove previsioni potrà essere adottata (ove lo statuto preveda la facoltà di cui all'art. 2365, comma 2, c.c.) dal CdA, incluso l'esercizio delle opzioni che la normativa prevede, trattandosi in ogni caso di adeguamenti necessari a previsioni di legge.

Valutazioni. Al riguardo, si confermano le considerazioni espresse nel secondo documento di consultazione in merito ai limiti del potere del CdA di disporre, in forza della delega eventualmente detenuta ai sensi dell'art. 2365 c.c., gli adeguamenti statutari funzionali all'applicazione della disciplina. In tale sede, richiamando i principi generali applicabili in materia, si è ribadito che il CdA, se a ciò delegato in conformità con l'art. 2365 c.c., potrà adeguare la disciplina statutaria che regola

la lista del CdA (ove sia già prevista tale facoltà) nella misura in cui l'adeguamento sia funzionale a rendere conforme il potere già attribuito alle nuove disposizioni di natura inderogabile e nella misura in cui detto adeguamento non comporti l'esercizio di forme di discrezionalità.

RICHIAMO DI ATTENZIONE N. 1/2022

Osservazioni. Alcuni rispondenti hanno suggerito di trasporre in via regolamentare gli orientamenti contenuti nel Richiamo di attenzione n.1/2022, ivi inclusi quelli in tema di collegamenti tra liste al fine di rafforzare l'efficacia *erga omnes* di tali indicazioni (**Fivers, Nedcommunity**).

Valutazioni. Al riguardo, si ritiene preferibile non inserire in una norma regolamentare i contenuti di detto Richiamo di attenzione, che non contiene indicazioni vincolanti, al fine di mantenerne flessibilità e adattabilità a contesti societari differenti.

2.3. Indicatori che saranno utilizzati ai fini della successiva revisione dell'atto

La Consob sottoporrà a revisione le disposizioni adottate in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modificazioni, adottato con delibera n. 19654.

Ai fini della successiva revisione dell'atto si terrà conto della prassi applicativa e segnatamente dei seguenti aspetti:

- a) l'utilizzo dell'istituto della lista del CdA ai fini del rinnovo dell'organo gestorio;
- b) le scelte statutarie adottate dalle società ai fini della presentazione della lista con riguardo alla determinazione della quota dei componenti di competenza delle minoranze e alla disciplina delle quote di genere;
- c) l'applicazione della disciplina della lista del CdA nelle società che adottano modelli di *governance* alternativi al modello tradizionale (dualistico e monistico).

3. ARTICOLATO

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
TITOLO V-BIS ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Capo I Nomina degli organi di amministrazione e controllo Sezione I Disposizioni generali Art. 144-ter (Definizioni) 1. Nel presente Capo si intendono per: a) “azioni quotate”: le azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari che hanno ad oggetto la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo; b) “capitale sociale”: il capitale costituito dalle azioni quotate; c) “capitalizzazione di mercato”: la media della capitalizzazione delle azioni quotate nell'ultimo trimestre dell'esercizio sociale; d) “flottante”: la percentuale di capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto non rappresentata dalle partecipazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 120 del Testo unico e dalle partecipazioni conferite in patti parasociali previsti dall’articolo 122 del Testo unico; e) “soci di riferimento”: i soci che hanno presentato o votato la lista	<i>Identico</i>

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
risultata prima per numero di voti; f) “gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo; g) "rapporti di parentela": i rapporti fra un socio e quei familiari che si ritiene possano influenzare, o essere influenzati, dal socio stesso. Tali familiari possono includere: il coniuge non separato legalmente, i figli anche del coniuge, il convivente e i figli del convivente, le persone a carico del socio, del coniuge non separato legalmente e del convivente-; g-bis) “lista del consiglio di amministrazione”: la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell’articolo 147-ter.1 del Testo unico.	
Sezione II-bis Lista del consiglio di amministrazione <u>Art. 144-quater.1</u> (Disposizioni di attuazione) 1. La lista del consiglio di amministrazione contiene un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere stabilito nello statuto ovvero, se lo statuto indica solamente un numero massimo e minimo, pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile, maggiorato di un terzo. 2. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto alle altre liste presentate, nell’applicazione delle modalità di elezione dei	Sezione II-bis Lista del consiglio di amministrazione <u>Art. 144-quater.1</u> (Disposizioni di attuazione) 1. La lista del consiglio di amministrazione contiene un numero minimo di candidati pari al numero dei componenti da eleggere stabilito nello statuto ovvero, se lo statuto indica solamente un numero massimo e minimo, pari a quello indicato nella proposta presentata dal medesimo consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 2380-bis, quarto comma, del codice civile, in entrambi i casi maggiorato di un terzo. 2. Qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente risulti quella che ha ottenuto il maggior numero di voti rispetto alle altre liste presentate, nell’applicazione delle modalità di elezione dei componenti

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
componenti del consiglio di amministrazione previste dall'articolo 147-ter.1, comma 3, del Testo unico si procede come segue: a) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1, del Testo unico, qualora dall'applicazione del criterio di riparto dei posti in consiglio di amministrazione ivi indicato non risulti un numero intero di componenti da assegnare complessivamente alle prime due liste di minoranza in ordine di consensi raccolti in assemblea, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Lo statuto stabilisce i criteri di ripartizione tra le prime due liste di minoranza dei posti in consiglio così determinati; b) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1. 3. I soci che hanno votato in favore della lista del consiglio di amministrazione partecipano alla votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico esprimendo il proprio voto su ciascun candidato presente nella medesima lista in proprio o per delega. I moduli di delega messi a disposizione dalla società ai sensi degli articoli 135-novies, 135-undecies e 135-undecies.1 del Testo unico sono formulati in modo	del consiglio di amministrazione previste dall'articolo 147-ter.1, comma 3, del Testo unico si procede come segue: a) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1, del Testo unico, qualora dall'applicazione del criterio di riparto dei posti in consiglio di amministrazione ivi indicato non risulti un numero intero di componenti da assegnare complessivamente alle prime due liste di minoranza in ordine di consensi raccolti in assemblea, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore. Lo statuto stabilisce i criteri di ripartizione tra le prime due liste di minoranza dei posti in consiglio così determinati; b) nel caso previsto dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 2, del Testo unico, la ripartizione dei posti in consiglio fra tutte le liste avviene in misura proporzionale ai voti conseguiti da ciascuna lista che abbia conseguito una percentuale di voti non inferiore al tre per cento, fermo restando che la maggioranza degli amministratori da eleggere è tratta dalla lista del consiglio di amministrazione. Gli statuti possono derogare a quanto previsto nel periodo precedente ovvero stabilire criteri di ferma restando l'assegnazione proporzionale dei posti in consiglio di competenza delle minoranze in misura comunque superiore non inferiore alla percentuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera b), n. 1, del Testo unico. 3. I Tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante, che hanno votato in favore della lista del consiglio di amministrazione possono partecipare Tutti i soci presenti in assemblea, direttamente o tramite un rappresentante, possono partecipare alla votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), del Testo unico. esprimendo il proprio voto su ciascun candidato presente nella medesima lista in proprio o per delega. I moduli di delega messi a disposizione dalla società ai sensi degli articoli 135-novies, 135-undecies e 135-undecies.1 del Testo unico sono formulati in modo da consentire almeno a tali soci l'espressione del voto sui singoli candidati

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
da consentire almeno a tali soci l'espressione del voto sui singoli candidati della lista del consiglio di amministrazione.	della lista del consiglio di amministrazione.
Sezione IV Pubblicità delle liste [...<i>omissis</i>...] <u>Art. 144-octies</u> <i>(Pubblicità delle proposte di nomina)</i> 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il gestore del mercato e nel proprio sito <i>internet</i>, le liste dei candidati depositate dai soci o dal consiglio di amministrazione e corredate: <i>a)</i> per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-<i>sexies</i>, comma 4; <i>b)</i> per i candidati alla carica di amministratore: <i>b.1)</i> di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; <i>b.2)</i> della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico	Sezione IV Pubblicità delle liste [...<i>omissis</i>...] <u>Art. 144-octies</u> <i>(Pubblicità delle proposte di nomina)</i> 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani, almeno ventun giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli organi di amministrazione e controllo, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, il gestore del mercato e nel proprio sito <i>internet</i>, le liste dei candidati depositate dai soci o dal consiglio di amministrazione e corredate: <i>a)</i> per i candidati alla carica di sindaco, delle informazioni e della documentazione indicate nell'articolo 144-<i>sexies</i>, comma 4; <i>b)</i> per i candidati alla carica di amministratore: <i>b.1)</i> di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; <i>b.2)</i> della dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; <i>b.3)</i> dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste ai sensi dell'articolo 147-ter del Testo unico e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. 2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-<i>sexies</i>, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto.	unico e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria; <i>b.3)</i> dell'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste ai sensi dell'articolo 147-<i>ter</i> del Testo unico e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta. Nei casi di liste del consiglio di amministrazione, la documentazione prevista dal presente comma è messa a disposizione del pubblico nel termine previsto dall'articolo 147-<i>ter</i>.1, comma 2, del Testo Unico. 2. Con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, è data notizia senza indugio della mancata presentazione di liste di minoranza per la nomina dei sindaci di cui al comma 5 dell'articolo 144-<i>sexies</i>, dell'ulteriore termine per la presentazione delle stesse e della riduzione delle soglie eventualmente previste dallo statuto. (...)
<u>Art. 144-<i>novies</i></u> (Composizione degli organi di amministrazione e controllo) 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: <i>a)</i> la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando se si tratta della lista presentata o votata dalla maggioranza dai soci di	<u>Art. 144-<i>novies</i></u> (Composizione degli organi di amministrazione e controllo) 1. Le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani informano senza indugio il pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, dell'avvenuta nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo indicando: <i>a)</i> la lista dalla quale ciascuno dei componenti gli organi di amministrazione e controllo è stato eletto, precisando il soggetto che l'ha presentata e se si tratta della lista presentata o votata

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
riferimento ovvero dalla minoranza ovvero presentata dal consiglio di amministrazione uscente; b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. 1.1. Qualora per la nomina dell'organo di amministrazione si sia tenuta la votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), n. 1, del Testo unico, il rendiconto sintetico pubblicato ai sensi dell'articolo 125-quater del Testo unico riporta i voti ottenuti da ciascun candidato della lista del consiglio di amministrazione. 1-bis. Le società indicate nel comma 1, a seguito delle nomine dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, informano il pubblico, con le modalità previste nel Titolo II, Capo I, degli esiti delle valutazioni effettuate, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati o comunque a disposizione delle società, in merito: a) al possesso in capo ad uno o più dei componenti dell'organo di amministrazione dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del Testo unico come richiesto dagli articoli 147-ter, comma 4, e 147-quater del medesimo Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta; b) al possesso in capo ai componenti dell'organo di controllo dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del	dalla maggioranza dai soci di riferimento ovvero dalla minoranza ovvero presentata dal consiglio di amministrazione uscente; b) gli amministratori che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del Testo unico e/o dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla società e/o, se lo statuto lo prevede, dei requisiti di indipendenza previsti da codici di comportamento redatti da gestori di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. 1.1 Qualora per la nomina dell'organo di amministrazione si sia tenuta la votazione individuale prevista dall'articolo 147-ter.1, comma 3, lettera a), n. 1, del Testo unico, il rendiconto sintetico pubblicato ai sensi dell'articolo 125-quater del Testo unico riporta anche i voti ottenuti da ciascun candidato della lista del consiglio di amministrazione. (...)

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
Testo unico e dei requisiti d'indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta. 1-<i>ter</i>. I sindaci e i componenti degli organi di amministrazione interessati comunicano all'organo di amministrazione e all'organo di controllo le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni previste nel comma 1-<i>bis</i>.	
Sezione V Disposizioni finali (...) Capo I-<i>bis</i> Equilibrio tra generi nella composizione degli organi di amministrazione e controllo <u>Art. 144-<i>undecies</i>.1</u> (<i>Equilibrio tra generi</i>) (...) 2. Gli statuti delle società quotate disciplinano: a) le modalità di formazione delle liste nonché criteri suppletivi di individuazione dei singoli componenti degli organi che consentano il rispetto dell'equilibrio tra generi ad esito delle votazioni. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Nel caso di presentazione di una lista da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 147-<i>ter</i>.1 del Testo unico, gli statuti possono prevedere il rispetto di tale criterio per le liste che presentino almeno due candidati;	<i>Identico</i>

Testo sottoposto alla consultazione del mercato	Testo finale
<i>b)</i> le modalità di sostituzione dei componenti degli organi venuti a cessare in corso di mandato, tenendo conto del criterio di riparto tra generi; <i>c)</i> le modalità affinché l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, non contrasti con quanto previsto dagli articoli 147-<i>ter</i>, comma 1-<i>ter</i>, e 148, comma 1-<i>bis</i>, del Testo unico. (...)	

MODIFICHE ALL'ALLEGATO 5 AL REGOLAMENTO EMITTENTI (DELEGHE DI VOTO)

LE MODIFICHE APPORTATE RISPETTO ALLA VERSIONE POSTA IN CONSULTAZIONE SONO EVIDENZIATE IN GIALLO

ALLEGATO 5A

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies e dell'art. 135-undecies.1 del Testo unico Parte 1 di 2

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo)

Il/la (denominazione/dati anagrafici) in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla(denominazione società emittente) eventualmente sostituito da (denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti) procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il (data) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore ... del (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)

.....

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato- Completare con le informazioni richieste)

Il/la (denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
 nato/a a il, residente a (città) in
 (indirizzo) C. F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi



DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.
azioni registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*) ABI CAB
.....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)
.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(*Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte*)

Il/La sottoscritto/a (*denominazione/dati anagrafici*) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il dalla (*denominazione società emittente*)

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

.....

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

.....

3° (in caso di voto di lista) ☐ LISTA N. ... [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO]⁽¹⁾

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione)

.....

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

A-3°-bis) In caso di nomina del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter.1 del D.Lgs. n. 58/1998, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare nell'ipotesi prevista dal terzo comma, lettera a), n. 1 del medesimo articolo (votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione) secondo la seguente indicazione:

1° candidato.....

- ☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

2° candidato.....

- ☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

3° candidato.....

- ☐ FAVOREVOLE ALLA NOMINA
☐ CONTRARIO ALLA NOMINA
☐ ASTENUTO

.....

B) Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽²⁾ il sottoscritto, con riferimento alla:

1° deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

2° deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

3° deliberazione

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra:
a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

3°-bis deliberazione (eventuale votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione)

~~Deliberazione di cui alla lettera A-bis~~

Votazione sul 1° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 2° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 3° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

.....

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle proposte di deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽⁴⁾, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁵⁾



☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁶⁾

2° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁵⁾

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁶⁾

3°deliberazione

3°-bis deliberazione (eventuale votazione individuale sui singoli candidati della Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione)

~~Deliberazione di cui alla lettera A-bis~~

Votazione sul 1° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 2° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

Votazione sul 3° candidato

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

☐ AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽³⁾

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(6) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

.....

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *“Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*.

DATA

FIRMA

ALLEGATO 5B

Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe¹²

Copertina - Inserire la seguente avvertenza

...omissis...

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea

...omissis...

Sezione II - Informazioni relative al promotore

...omissis...

Sezione III - Informazioni sul voto

1 - Indicazione delle specifiche proposte di deliberazione (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, anche i relativi *curricula*¹³), ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente e abbia ad oggetto la proposta di votazione in favore della Lista presentata dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 147-ter.1 del D.lgs. n. 58/1998, il prospetto contiene altresì informazioni in merito alle altre liste di candidati eventualmente presentate, all'identità dei soci che le hanno presentate, ai dati identificativi dei candidati inclusi in tali liste, indicando il *link* al sito *internet* dell'emittente ove sono pubblicati i relativi *curricula*; il prospetto contiene altresì l'avvertenza che, ai sensi dell'art. 138, comma 2, del Regolamento Emittenti, la società emittente è tenuta ad esercitare il voto anche per eventuali deleghe rilasciate a favore di altre liste.

¹² Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

¹³ Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente e abbia ad oggetto la proposta di votazione in favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell'articolo 147-ter.1 del D.lgs. n. 58/1998, il prospetto contiene i dati identificativi e i relativi *curricula* dei candidati di tutte le liste presentate ovvero, per quanto riguarda i *curricula*, l'indicazione del *link* al sito *internet* dell'emittente ove gli stessi sono pubblicati.



1-*bis* - Ove la sollecitazione di deleghe abbia ad oggetto la votazione sulla Lista presentata dal consiglio di amministrazione, eventuale indicazione delle specifiche proposte di deliberazione in relazione alla seconda votazione sui singoli candidati, di cui all'art. 147-*ter*.1, comma 3, lett. *a*) n. 1, ovvero delle eventuali raccomandazioni, dichiarazioni o altre indicazioni con le quali si intende accompagnare la richiesta di conferimento della delega.

...*omissis*...

Sezione IV - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

...*omissis*...

Data

Sottoscrizione del promotore



ALLEGATO 5C

Modulo per la sollecitazione di deleghe

MODULO DI DELEGA

(nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo)

Il/la (*denominazione/dati anagrafici del Promotore*), eventualmente sostituito da (*denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti*) intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto relativa all'assemblea della (*denominazione società emittente*) convocata per il (*data*) con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del promotore almeno il (giorno precedente l'assemblea) con le seguenti modalità

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Il/la (*denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto*) nato/a a il, residente a (*città*) in (*indirizzo*), C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (*referimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)
- eventuali codici identificativi.....

PRESO ATTO della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno

PRESA VISIONE del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse

DELEGA il promotore a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni registrate nel conto titoli n. presso (*intermediario depositario*) ABI CAB



A) DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE (*) ⁽¹⁾

1° proposta del Promotore..... ☐ RILASCI LA DELEGA
☐ NON RILASCI LA DELEGA

2° proposta del Promotore..... ☐ RILASCI LA DELEGA
☐ NON RILASCI LA DELEGA

3º

3°-bis) In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998 (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione), laddove sia oggetto di sollecitazione

Proposta del Promotore sul 1° candidato..... ☐ RILASCIARE LA DELEGA
☐ NON RILASCIARE LA DELEGA

Proposta del Promotore sul 2° candidato..... ☐ RILASCIARE LA DELEGA
☐ NON RILASCIARE LA DELEGA

Proposta del Promotore sul 3° candidato.....

(1) Ove la sollecitazione di deleghe sia promossa dalla società emittente e abbia ad oggetto la proposta di votazione in favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione uscente ai sensi dell'articolo 147-ter.1 del D.lgs. n. 58/1998, nella sezione dedicata alla proposta di voto su tale lista, il modulo deve riportare **consentire anche la possibilità per ai** soci di esprimere **contestualmente** il proprio voto **in modo non conforme alla sollecitazione** in favore di **una delle** altre liste eventualmente presentate, unitamente all'indicazione dei dati identificativi dei relativi candidati (*cf.* articolo 138, comma 2, secondo periodo, del Regolamento Emittenti), **secondo lo schema seguente:**

☐ LISTA del CdA (proposta del Promotore) ☐ LISTA N. ☐ LISTA N. [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO]

Qualora si verificano **circostanze ignote**⁽²⁾ all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla

1° proposta del Promotore
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta^{(3) (4)}

2° proposta del Promotore
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta⁽³⁾ ⁽⁴⁾

3°

(2) Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione

(3) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(4) In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata

B) Se il promotore, diverso dalla società emittente, intende esercitare il voto anche se non in conformità alle proprie proposte, specificare le istruzioni della delega relativamente a ciascuna deliberazione (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3°

C) ALTRE DELIBERAZIONI (non oggetto di sollecitazione) (*)

1° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

2° ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

3° (in caso di voto di lista) ☐ LISTA N. [☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO]⁽⁵⁾

(5) Contrario o astenuto per tutte le liste

C-bis) In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998 (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

Votazione sul 1° candidato.....☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Votazione sul 2° candidato.....☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Votazione sul 3° candidato

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽⁶⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

1° deliberazione

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI

- ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

2° deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

3° deliberazione

In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽⁷⁾

(6) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra:
a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Promotore ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)

(7) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

Per le deliberazioni indicate nelle sezioni B) e C), in caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea⁽⁸⁾, con riferimento alla

1° deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁹⁾
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾

2° deliberazione

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO⁽⁹⁾
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾

3° deliberazione

In caso di votazione ai sensi dell'articolo 147-ter.1, terzo comma, lettera a), n. 1 del D.Lgs. n. 58/1998, (votazione individuale sui singoli candidati della lista presentata dal consiglio di amministrazione)

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
 MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO
☐ AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute⁽¹⁰⁾

(8) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al promotore, se diverso dalla società emittente, a votare in modo difforme da quanto indicato nelle sezioni B) e C) del presente modulo qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* B) e C)

(9) Il Promotore può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(10) Tale indicazione può essere riportata nel modulo solo ove il Promotore sia diverso dalla società emittente

(*) Ai sensi dell'art. 138, comma 6, del Regolamento Emittenti, in relazione alle proposte di deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni non sono tuttavia computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

Il sottoscritto *(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)*
 sottoscrive il presente modulo di delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*

- ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore
☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega



DATA

FIRMA